

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La vicenda in esame riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio, stipulato in data 14/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 10/05/19.

Con nota di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, nonché della c.d. penale di anticipata estinzione e di n. 2 quote conteggiate come insolute e, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso nei termini di seguito specificati: a) quanto alle commissioni accessorie, l'importo di € 989,40 calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* o, in subordine, l'importo di € 652,55 calcolato secondo proporzionalmente alla ripartizione degli interessi del piano di ammortamento; b) quanto alle spese fisse contrattuali, l'importo di € 149,49 calcolato secondo la curva degli interessi; c) quanto alla commissione di estinzione anticipata, l'importo addebitato in conteggio estintivo pari ad € 143,73; d) quanto alle quote insolute, l'importo complessivo di € 582,00, corrispondente a n. 2 trattenute eseguite dall'Amministrazione datrice di lavoro nei cedolini paga di febbraio e aprile 2019.

L'intermediario, nell'opporsi alle pretese del cliente, eccepisce, innanzitutto, con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra c.d. *recurring* e *up front*) per effetto della nota sentenza Lexitor della CGUE, che quest'ultima muoverebbe da una serie di motivazioni già fatte proprie dalla normativa nazionale - anche attraverso gli

orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia – che avrebbe trasposto letteralmente l'art. 16 della Direttiva utilizzando l'espressione "interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto"; espressione che non genererebbe le ambiguità rilevate dalla CGUE e risulterebbe chiara nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto.

Sottolinea, inoltre, che, secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria, la sentenza in parola non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, interpretando la stessa una direttiva non avente natura "self-executing" e, quindi, non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali.

Ciò premesso, pertanto, eccepisce la non rimborsabilità tanto delle commissioni accessorie quanto delle spese di istruttoria, non essendo le stesse soggette a maturazione nel tempo ma riferendosi pacificamente ad attività esauritesi al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Con riferimento, invece, alla richiesta di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata, richiama sul punto l'art. 125-sexies, comma 3, TUB nonché il punto n. 4 del SECCI contrattuale per ribadire che la stessa risulta applicata in modo del tutto corretto, dal momento che l'importo del debito residuo era al di sopra della soglia fissata di € 10.000,00.

Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e delle spese, nonché di n. 2 quote conteggiate come insolute.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*

interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l’art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che quelle relative alle “*commissioni accessorie*” e le “*spese contrattuali*” vanno considerate “istantanee”, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti; osservato che, quindi, relativamente a tali voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in

applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 652,46 per le “*commissioni accessorie*”, nonché di € 149,47 relativamente alla “*spese contrattuali*”; constatata la fondatezza della domanda di restituzione di n. 2 quote, che non risultano insolute alla luce della documentazione versata agli atti, per l'importo di € 582,00; valutata come non suscettibile di restituzione la somma addebitata a titolo di penale per l'estinzione anticipata, rispondente ai parametri di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. senza risultare priva di oggettiva giustificazione (come invece richiesto dalla decisione del Coll. Coordinamento n. 5909/2020, al fine di suffragare la relativa pretesa restitutoria).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.383,93 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO